

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 30/06/2021

N° Delibera: 13

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RIFIUTI ANNO 2020.

L'anno duemilaventuno addi trenta del mese di Giugno alle ore 20:12 nella sala delle adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:

N°	Cognome Nome	Qualifica	P/A
1	GAUDIOSO DIONIGI	Sindaco	Presente
2	BUONO PAOLINO	Presidente	Presente
3	BUONO PIETRO	Consigliere	Assente
4	BUONO SERGIO	Consigliere	Presente
5	DI COSTANZO DANIELA	Consigliere	Presente
6	DI MEGLIO ANIELLO	Consigliere	Assente
7	DI MEGLIO CLOTILDE	Consigliere	Presente
8	DI MEGLIO MARIO	Consigliere	Presente
9	DI MEGLIO RAFFAELE	Consigliere	Presente
10	DI SCALA MARIA GRAZIA	Consigliere	Presente
11	LOMBARDI GEMMA	Consigliere	Presente
12	MANGIONE EMANUELA	Consigliere	Assente
13	VACCA ALESSANDRO	Consigliere	Presente

Partecipa alla seduta, con funzioni verbalizzanti, il Segretario comunale Dott.ssa Maria Grazia Loffredo. Sono altresì presenti il Responsabile dei Settori I e IV, Dott. Luigi Mattered, ed il collaboratore dell'Ufficio ragioneria, Dott. Nicola Pascale.

Il Presidente, Dott. Paolino Buono, introduce il quinto argomento all'ordine del giorno, su cui relaziona il Segretario Comunale.

Rilevato che non si registrano interventi di cui si chiede la verbalizzazione, il Presidente pone ai voti l'approvazione della proposta agli atti.

Eseguita la votazione, si ottiene il seguente esito:

PRESENTI: 10

VOTI FAVOREVOLI: 7

VOTI CONTRARI: 3 (Consiglieri Di Meglio Clotilde, Di Scala Maria Grazia, Di Meglio Mario)

ASTENUTI: 0

Il Presidente pone, altresì, ai voti l'immediata eseguibilità con separata votazione espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

PRESENTI: 10

VOTI FAVOREVOLI: 7

VOTI CONTRARI: 3 (Consiglieri Di Meglio Clotilde, Di Scala Maria Grazia, Di Meglio Mario)

Per l'effetto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale ad eccezione della Tassa Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 107 del decreto legge n° 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni in legge n° 27 del 24 aprile 2020, al comma 5 prevede che i Comuni potevano, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo successivamente alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente abbia assunto le pertinenti determinazioni ;
- Considerato che nel territorio in cui opera il Comune di Barano d'Ischia è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- Considerato, altresì, che il Comune di Barano d'Ischia si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 107, comma 5, del Decreto legge n. 18/2020, convertito con

modificazioni nella legge n. 27/2020, confermando espressamente per il 2020, mediante delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 17/09/2020, le tariffe Tari applicate per l'anno 2019;

- Rilevato che l'Ambito Territoriale Ottimale Napoli2, Ente D'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - ex Legge Regionale Campania n° 14/2016 - in qualità di ente di governo dell'ambito, in data 03.05.2021, con determina del Direttore Generale n. 27 del 03/05/2021 ha validato il Piano Economico Finanziario per la determinazione della tariffa;
- Ritenuto di prendere atto che il Piano finanziario, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, con i relativi allegati, sono trasmessi dallo stesso Ente d'Ambito all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;
- VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e lo statuto comunale;

DELIBERA

- di approvare le premesse a formare parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- di prendere atto del Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 e i relativi allegati, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito - Ambito Territoriale Ottimale Napoli2, Ente D'Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - ex Legge Regionale Campania n° 14/2016 - con Determinazione n. 27 del 03.05.2021 avente ad oggetto: "*Validazione dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) del piano economico finanziario (PEF) anno 2020 del Comune di Barano d'Ischia secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti (MTR) ed in attuazione della Deliberazione ARERA (Autorità di regolazione per Energia e Ambiente) n. 443 del 31.10.2019*", che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2020, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 sono trasmessi dallo stesso Ente d'Ambito all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;
- di prendere atto che il coefficiente di aggiornamento della tariffa, comprensivo anche di eventuali conguagli relativi all'anno 2018, è unitario e conseguentemente la struttura dei corrispettivi approvata per l'anno 2020 resta invariata, confermando le tariffe di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 17/09/2020;

- di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Alle ore 21:32 la seduta si scioglie.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE **IL SEGRETARIO COMUNALE**
Dott. PAOLINO BUONO **Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

dal 11/08/2021 al 26/08/2021

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO

ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del Comune e diviene immediatamente esecutiva ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO